



Contratto Base Autovetture

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO BASE AUTOVETTURE

Mod. 5291 RCA
Ed. 05/2021

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze.
È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.
L'accesso è gratuito previa la registrazione.

CONTRATTO BASE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per «**Codice**»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per «**Codice della strada**»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

per «**r.c. auto**»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per «**Impresa**»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

per «**Contratto Base**»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;

per «**Contraente**»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;

per «**Assicurato**»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per «**Terzi danneggiati**»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;

per «**Carta Verde**»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;

per «**Veicolo**»: il veicolo indicato in polizza;

per «**Aree equiparate alle strade di uso pubblico**»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per «**Aree private**»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per «**Bonus Malus**»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

per «**Periodo di osservazione**»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per «**Classe di merito CU**»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

per «**Massimali minimi obbligatori di legge**»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice; per «**Aggravamento del rischio**»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

SEZIONE II

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art. 1. Oggetto del contratto base r.c.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, **entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2. Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi; in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente; per i danni subiti dai terzi trasportati;

se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada. Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'u-

sufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 3. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4. Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, la Serbia, Bosnia Erzegovina e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6. Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile). Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice). Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 7. Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8. Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9. Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di: annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10. Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11. Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12. Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 13. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14. Bonus Malus

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo.

La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.

Tabella delle classi di merito

Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus	Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus
1	0,471	0,00%	20	0,810	-4,94%
2	0,483	-2,48%	21	0,850	-4,71%
3	0,495	-2,42%	22	0,890	-4,49%
4	0,507	-2,37%	23	0,930	-4,30%
5	0,519	-2,31%	24	0,978	-4,91%
6	0,533	-2,63%	25	1,033	-5,32%
7	0,546	-2,38%	26	1,093	-5,49%
8	0,559	-2,33%	27	1,165	-6,18%
9	0,573	-2,44%	28	1,220	-4,51%
10	0,589	-2,72%	29	1,280	-4,69%
11	0,605	-2,64%	30	1,343	-4,69%
12	0,620	-2,42%	31	1,480	-9,26%
13	0,638	-2,82%	32	1,716	-13,75%
14	0,655	-2,60%	33	2,089	-17,86%
15	0,675	-2,96%	34	2,650	-21,17%
16	0,696	-3,02%	35	3,600	-26,39%
17	0,715	-2,66%	36	3,960	-9,09%
18	0,742	-3,64%	37	4,356	-9,09%
19	0,770	-3,64%	38	4,400	-0,99%

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA

Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale.

In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il *Contraente* deve presentare:

- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà.

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Qualora l'attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il *Contraente* dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell'attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua;
- se il precedente contratto era stipulato nella forma con *franchigia*, si procede alla determinazione della *classe di merito CU* (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nell'attestazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua;
- se il precedente contratto risulta scaduto da più di 15 giorni e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;
- in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione (Art. 103 del *Codice della Strada*) del *veicolo* indicato sull'attestazione, avvenute dopo il rilascio dell'attestazione di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, il *Contraente* ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall'attestazione per un altro *veicolo* a condizione che:
 - sia fornita idonea documentazione attestante che il *veicolo* da assicurare sia di proprietà del medesimo *proprietario* del *veicolo* indicato sull'attestazione o del suo coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente;
 - il *Contraente* dichiari che il *veicolo* non ha circolato trascorsi 15 giorni dalla scadenza contrattuale.
 - l'attestazione non sia già stata impiegata per l'assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa).

In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni

presenti sull'attestazione, alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti.

La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, a condizione che le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del *Codice della Strada* da almeno 12 mesi.

In caso di *veicolo* rubato e successivamente ritrovato, o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il *Contraente* si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il *veicolo* tornato in possesso del *proprietario* è assegnata la *classe universale (CU)* precedente alla perdita di possesso.

Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.

Contratto temporaneo

Per *veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" (colonna 2) a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste al punto precedente.

Contratto concluso a distanza

Nel caso di *veicolo* già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via Internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento, il *Contraente*, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.

Cessione di contratto

Nel caso di *veicolo* per il quale sia stata rilasciata appendice di "cessione contratto", il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 30, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni. Il cedente ha diritto a mantenere la classe universale CU per il periodo di validità dell'attestato di rischio.

In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.

Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero il *Contraente* consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della *classe universale CU* da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla Tabella 1 del Provv. IVASS n.72/2018, considerando la 14 quale classe di ingresso.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere del precedente punto.

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla *classe universale CU* di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del *Contraente*. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

La classe di merito viene assegnata in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO ED OGGETTO DI CONTRATTO DI LEASING O DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe universale (CU) maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il *veicolo* locato in leasing o noleggiato, la *classe universale CU* è riconosciuta su altro *veicolo* dallo stesso acquistato.

La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla *classe di merito CU* ed ai sinistri riportati nell'attestazione, secondo quanto previsto dalle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.

L'attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio relativa al *veicolo* per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

VEICOLO INTESATATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto portatore di handicap, la *classe universale CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi *veicoli* acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 245/1992, da almeno 12 mesi.

VEICOLO OGGETTO DI SUCCESSIONE EREDITARIA

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la *classe universale CU* maturata sul *veicolo* è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

VEICOLO OGGETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ TRA DITTA INDIVIDUALE, SOCI E SOCIETÀ DI PERSONE E VICEVERSA

Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della *classe universale CU*.

VEICOLO OGGETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe universale CU* in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

MUTATA CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di mutamento della classificazione del *veicolo* assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la *classe universale CU* già maturata.

VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA

Il contratto viene assegnato alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.

Il *Contraente* deve esibire:

- la carta di circolazione del *veicolo*;
- il certificato di proprietà.

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei *sinistri "osservati"* nel *periodo di osservazione* precedente il rinnovo.

Definizione di "sinistri osservati"

Per *sinistri "osservati"* che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

- i sinistri con *responsabilità principale* dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione*, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
- i sinistri pagati, anche parzialmente, nel *periodo d'osservazione* con *responsabilità paritaria* dell'*Assicurato*, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro/i* con *responsabilità paritaria* pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del *periodo di osservazione* terminato presso la Compagnia che ha gestito il *sinistro* e comunque entro la fine dell'ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

I sinistri osservati in un *periodo di osservazione* non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

Tabella delle regole evolutive

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	5	7	9	11
2	1	6	8	10	12
3	2	7	9	11	13
4	3	8	10	12	14
5	4	9	11	13	15
6	5	10	12	14	16
7	6	11	13	15	17
8	7	12	14	16	18

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
9	8	13	15	17	19
10	9	14	16	18	20
11	10	15	17	19	21
12	11	16	18	20	22
13	12	17	19	21	23
14	13	18	20	22	24
15	14	19	21	23	25
16	15	20	22	24	26
17	16	21	23	25	27
18	17	22	24	26	28
19	18	23	25	27	29
20	19	24	26	28	30
21	20	25	27	29	31
22	21	26	28	30	32
23	22	27	29	31	33
24	23	28	30	32	34
25	24	29	31	33	35
26	25	30	32	34	36
27	26	31	33	35	37
28	27	32	34	36	38
29	28	33	35	37	38
30	29	34	36	38	38
31	30	35	37	38	38
32	31	36	38	38	38
33	32	37	38	38	38
34	33	38	38	38	38
35	34	38	38	38	38
36	35	38	38	38	38
37	36	38	38	38	38
38	37	38	38	38	38

Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'Art. 149 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'Art. 148 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro *veicolo*, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il *periodo di osservazione* in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:

- il nuovo *veicolo* sia intestato al medesimo *proprietario* del *veicolo* precedentemente assicurato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente;
- al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.

Qualora invece il nuovo *veicolo* sia assicurato in sostituzione di un altro *veicolo* assicurato con diversa formula tariffaria, il primo *periodo di osservazione* ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo *veicolo* e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:

- alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
- alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
- alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casi.

Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - alla compravendita di veicoli) o furto del *veicolo* assicurato, il *proprietario* può beneficiare, per altro *veicolo* di sua proprietà o del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:

- la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente *veicolo*;
- al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.

Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il *periodo di osservazione*, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.



Data ultimo aggiornamento: 30 aprile 2021

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. RCA5291



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.